

N. 00253/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00635/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2014, proposto da:

Serraenergy Srl Società Agricola, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Casetta, Carlo Galvagno, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Morgari, 31;

contro

Comune di Palazzo Canavese, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Santilli in Torino, via Paolo Sacchi, 44; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa);

e con l'intervento di

Germano Fasano, Riccardo Giuseppe Petitti, rappresentati e difesi dall'avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 0840/2014/U.T. in data 20.3.2014 del Comune di Palazzo Canavese, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, di invito alla ricorrente a ripresentare alla Provincia di Torino una nuova richiesta di autorizzazione unica;

del provvedimento prot. n. 1010/2014/U.T. in data 8.4.2014 del Comune di Palazzo Canavese, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico;

degli atti tutti antecedenti, preordinati e consequenziali, tra cui l'atto del Consiglio Comunale del Comune di Palazzo Canavese in data 18.3.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palazzo Canavese;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la questione necessiti di un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare;
Ritenuto che le esigenze cautelari dedotte dal ricorrente possono trovare soddisfazione mediante la fissazione dell'udienza di merito in tempi ragionevolmente brevi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), respinge e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)